

# **BStGer SN.2015.7 vom 7. Mai 2015**

Bundesstrafgericht, 2015-05-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_SN.2015.7](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_SN.2015.7)

FR: TPF SN.2015.7 du 7 mai 2015

IT: TPF SN.2015.7 del 7 maggio 2015

## **Regeste**

Accusatore privato (art. 118 CPP).

## **Erwägungen**

### **E. 1**

A., difeso dall'avvocato Marco Morelli,

### **E. 2**

B., difeso dall'avvocato d'ufficio Isabel Schweri,

### **E. 3**

giugno 2003 e di avere in seguito saputo che qualcuno si era presentato a delle trattative dinanzi ad un notaio con il suo passaporto; a verbale, egli ha pure confermato di costituirsi parte civile riservandosi di inoltrare le sue pretese direttamente al giudice istruttore federale; - che, sempre il 6 dicembre, il giudice istruttore federale ha informato D. che sua figlia H. aveva verbalizzato la sottrazione del suo passaporto; che ai tempi sua figlia frequentava persone poco raccomandabili presso le quali si riforniva di stupefacenti e che le medesime le hanno chiesto di procurar loro un passaporto svizzero, ciò che lei fece sottraendo quello del padre; - che D. ha presentato le sue richieste di risarcimento all'Ufficio dei giudici istruttori federali il 22 dicembre 2007, cifrandole in fr. 22'663.20 per spese dello Studio J., in fr. 16'806.85 per spese dello Studio K. ed in fr. 500'000.-- per danni morali e di immagine, avendo egli, in qualità di membro di direzione di una banca di Lugano, rischiato seriamente di perdere il posto di lavoro ma soprattutto la credibilità nei confronti degli azionisti della banca e del Consiglio di amministrazione della stessa (SK.2014.42/SK.2014.47/SK.2014.49 p. 15.01.0001-0003); - che D. è rimasto per contro silente in questa sede;

- 5 - - che gli accusati hanno precisato che tali pretese sarebbero assolutamente estranee agli atti rimproverati agli imputati nell'ambito della presente procedura; - che, in particolare, A. ha dichiarato che dagli atti non risulterebbe alcun suo coinvolgimento nel furto del passaporto di D., furto di cui non sarebbe neppure stato a conoscenza; - che anche C. e B., nei loro scritti del 30 marzo 2015, rispettivamente 2 aprile 2015, hanno precisato che, nell'atto d'accusa a loro carico non figurano i fatti per i quali D. si era costituito accusatore privato (sottrazione e falsificazione di passaporto, poi usato per procedere alla vendita delle azioni della L. GmbH di Zurigo) oggetto peraltro del procedimento separato EAII.02.0155-RA; inoltre, nell'ambito della presente inchiesta non sarebbe rimproverato a nessuno dei tre coimputati di avere fornito stupefacente in vista di ottenere il passaporto di D.; - che il MPC, nella sua missiva del 13 aprile 2015, ha indicato non opporsi all'estromissione di D. quale accusatore privato dalla presente procedura, rimanendo egli accusatore

privato nell'ambito del procedimento EAII.02.0155-RA; - che, alla luce degli atti di causa ed in particolare degli atti di accusa, non si intravede in effetti alcun legame tra le pretese di D. e gli atti rimproverati agli imputati nell'ambito della presente procedura; - che si giustifica pertanto di estromettere D. dal presente procedimento; - che, viste la particolarità del caso, non vi sono ragioni per prelevare spese per il presente decreto.

- 6 -

Per questi motivi, il Giudice unico decreta: 1. D. è estromesso dal procedimento. 2. Per il presente decreto non si prelevano spese.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Giudice unico La Cancelliera

Intimazione a: - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Alfredo Rezzo- nico - Avv. Marco Morelli, difensore di A. (imputato) - Avv. Isabel Schweri, difensore di B. (imputato) - Avv. Clarissa Indemini, difensore di C. (imputato) - D.

Informazione sui rimedi giuridici Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, dev'essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni all'in- dirizzo della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, casella postale 2720, 6501 Bellinzona (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l'ina- deguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

Spedizione: 7 maggio 2015

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.